



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

Determinazione 46 Del 24-05-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.176 Data registrazione 24-05-2018
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO DEL G.D. EMESSO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE N.17/2017 REG.FALL. DEL TRIBUNALE DI TERAMO

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventiquattro** del mese di **maggio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23.05.2018, con la quale si è autorizzata la costituzione dell'Ente per opposizione al Decreto emesso in data 4 maggio 2018 dal Giudice Delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, comma II della Legge Fallimentare, con il quale Decreto è stata stabilita l'ammissione al concordato fallimentare - nell'ambito della procedura fallimentare n.17/2017 REG.FALL. del Tribunale di Teramo, aperta a carico della Ditta "Società Agricola R.M. SOLAR SRL" con sede in Bellante (TE) - della proposta presentata da " SOSTENIBILITA' EUROPEA 2 SRL ";

DATO ATTO che nella sopra citata deliberazione si è dato mandato al Responsabile del Servizio competente affinché proceda al conferimento di incarico legale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dunque considerando un importo non superiore ad € 3.000,00 per le fasi iniziali del giudizio, salva integrazione successiva previa ipotesi di notula da sottoporre a specifica accettazione dell'Ente -;

RILEVATA perciò la necessità della individuazione del professionista che assicuri il patrocinio dell'Ente nel giudizio instaurato avanti il Giudice di Pace di Teramo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'indirizzo manifestato con atto della Giunta comunale n.43/2018 il quale autorizza una spesa non superiore ad € 3.000,00;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria preliminare all'atto deliberativo giuntale n.43/2018 è stata inoltrata richiesta per l'acquisizione di preventivi di spesa a n. 2 studi legali, ai fini di stima dei costi connessi all'attuazione dell'eventuale indirizzo giuntale;

VISTO che le sopra citate richieste dell'Ente sono state riscontrate da:

- Avv. Fabrizio Acronzio, con ipotesi di parcella per complessivi € 15.000,00 oltre oneri di legge (nota e-mail del 21.05.2018 prot. 4766);
- Avv. Claudio Strozzi, con ipotesi di parcella per complessivi € 6.000,00 oltre oneri di legge (nota e-mail del 22.05.2018 prot. 4804);

CONSIDERATO che in data 23 maggio 2018 è pervenuta nota e-mail da parte dello Studio Legale Acronzio, con la quale il preventivo di spesa veniva rideterminato in ragione delle sole fasi iniziali del procedimento (fase di studio e fase introduttiva), esponendo un importo pari a € 3.000,00 oltre rimborso forfettario, I VA e CPA;

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 il quale qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come " appalto di servizi " (così travolgendo l'interpretazione fornita dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.2730 dell'11 maggio 2012, che inquadrava il contratto di difesa legale dell'Ente nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo), in quanto tale escluso dalla integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;
- l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale contempla - analogamente a quanto previsto nel previgente articolo 1 del D.Lgs. n.163/2006 - una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa, prevedendo che " *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica* ";

CONSIDERATO:

- che il " tasso di procedimentalizzazione " dell'affidamento degli incarichi legali, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve discendere dal ponderato equilibrio tra la garanzia di confronto concorrenziale da un lato, e dall'altro di economicità ed efficacia;
- Che, escluso l'affidamento *intuitu personae* dell'incarico difensivo, escono rafforzati dalla qualificazione normativa degli incarichi legali quali " appalti di servizi " sia l'onere di motivazione dell'atto di affidamento sia l'esigenza del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
- Che il valore presunto dell'incarico professionale in oggetto - come desunto dagli atti di causa nonché dai preventivi di spesa appositamente richiesti e acquisiti - risulta essere pari a € 3.000;

CONSIDERATO che la procedura di acquisizione dei preventivi fa comunque salva l'accettazione di specifico disciplinare che impegna il professionista incaricato ad ancorare il compenso ai valori minimi tariffari della tariffa professionale vigente per tempo;

RISCONTRATA la congruità del preventivo di cui alla precitata nota trasmessa via e-mail dallo Studio Legale Acronzio in data 23 maggio 2018, rispetto ai termini del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014, nel senso che segue:

- liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale vigente per tempo;
- in caso di soccombenza parziale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- in caso di soccombenza totale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- Nell'ipotesi di incarichi ultronei al medesimo professionista, sempre attinenti il medesimo oggetto a motivo del quale fu perfezionato l'incarico originario, la liquidazione della parcella professionale avverrà sulla base di un incremento del 10% rispetto ai valori minimi tariffari, al netto della eventuale riduzione tariffaria di cui ai punti che precedono;

DATO ATTO del possesso da parte dell'Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo, dei requisiti di competenza specifica anche rispetto alla materia specifica di diritto fallimentare di cui si tratta;

RICHIAMATA, a soli fini tuzioristici, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2730/2012, secondo la quale *" il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale... non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio dalla non prederterminabilità degli aspetti temporali economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorte delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici",*

CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 09.05.2018 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 nonché bilancio pluriennale 2018/2020;

RITENUTO di procedere ad impegnare la spesa di € 3.000,00 onnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito capitolo del bilancio esercizio finanziario 2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare l'art. 192;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **DI CONFERIRE**, per le motivazioni di cui in narrativa, all'Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo - la cui firma per accettazione viene acquisita in calce al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014, presente atto - l'incarico legale per promuovere opposizione al Decreto emesso in data 4 maggio 2018 dal Giudice Delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, comma II della Legge Fallimentare, con il quale Decreto è stata stabilita l'ammissione della proposta di concordato fallimentare presentata da " SOSTENIBILITA' "

EUROPEA 2 SRL ", nell'ambito della procedura fallimentare n.17/2017 REG.FALL. del Tribunale di Teramo, aperta a carico della Ditta " Società Agricola R.M. SOLAR SRL " con sede in Bellante (TE);

2. **DI IMPEGNARE** a tal fine la spesa di € 3.000,00 onnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio finanziario 2018;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti consequenziali e l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 24-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 46 del 24-05-2018 (R.gen. 176) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE